

STATUTO

ARCADINOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAROLEI CS VIA NAZIONALE-
COMPLESSO SERRE SNC

Numero REA: CS - 202917

Codice fiscale: 02982910784

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

ART.9) I soci danno mandato al nominato Amministratore Unico di curare le pratiche

occorrenti per la legale costituzione della società e per l'iscrizione della stessa all'Albo delle Cooperative.

ART.10) Le spese del presente atto e di costituzione della società, che ammontano approssimativamente ad Euro 800,00 (ottocento e zero centesimi) sono a carico della società

ART.11) Per tutto quanto non previsto nel presente Atto e nell'allegato Statuto le parti fanno riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato, ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo; consta di tre fogli per dieci facciate intere e quanto della presente; scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio; viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quarantadue (17,42).

Firmato:

Alessandro Scazzioti - Gabriella Anania - Gianfranco Sangermano - Carmine Mauro
- Benedetta De Gaetano - Chiara Orrico - Filice Carmelo - Luigi De Santis notaio.

Allegato "A" al numero 30980 di Raccolta.

STATUTO

DELLA

"ARCADINOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Carolei, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera a) la società cooperativa denominata **"ARCADINOE'**

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo a norma di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Ai sensi dell'art.10, comma 8, del d.lgs n.460 del 4 dicembre 1997 la cooperativa fa parte delle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

ART. 2 - DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La Cooperativa sociale Arcadinoè nasce all'interno dell'Associazione di Volontariato San Pancrazio, impegnata da anni sul territorio nella promozione della persona in condizioni di disagio sociale, offrendo esperienze di accoglienza e vita comunitaria e percorsi d'integrazione sociale. Nella continuità con questo cammino intrapreso, la Cooperativa Arcadinoè vuole essere uno strumento d'accompagnamento e sostegno a persone con disagi fisici, psichici e sociali, in una dimensione comunitaria, al fine di superare situazioni di emarginazione sociale e favorire percorsi di educazione al lavoro ed inserimento lavorativo. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e di tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano alle attività ed alla vita della Cooperativa.

La Cooperativa si ispira a principi quali la mutualità senza fini di speculazione privata, lo spirito comunitario, la solidarietà, la democraticità, l'impegno sociale, il servizio al territorio, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ed in conformità alla legge 8 no-

vembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare la Cir-

colare del Ministero del Lavoro n. 153 del 1996, si propone di gestire, temporaneamente o stabilmente, in conto proprio o per conto di terzi, attività ad oggetto plurimo.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire alle centrali cooperative o ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa sarà impegnata nella promozione del volontariato, in tutte le sue espressioni, favorendo con le sue attività, la possibilità di condividere esperienze di solidarietà ed impegno sociale in un contesto di vita comunitaria.

ART. 4 - OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico così come definito dall'articolo precedente, i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, in base all'art. 1, comma 1, lettera A, della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa si propone di gestire, stabilmente o temporaneamente, sia direttamente, che in convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative:

- a) centri diurni ed altre strutture, a carattere socio-educativo, per l'accoglienza di persone diversamente abili, con la finalità di promuovere l'autonomia della persona e realizzare percorsi d'integrazione sociale e vita comunitaria;
- b) azioni di accompagnamento ed educazione al lavoro, di sviluppo di abilità occupazionali per persone con diversi tipi di disagio come all'art. 4 della legge 381/1991, che hanno lo scopo specifico di creare le condizioni favorevoli alla socia-

lizzazione e al reinserimento sociale;

c) attività all'interno di una fattoria sociale, finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona, attraverso attività quali pet-therapy (terapia psicomotoria assistita con animali), ippoterapia-riabilitazione equestre, onoterapia;

d) attività di assistenza socio-sanitaria, di riabilitazione e di reinserimento sociale;

e) attività di servizi di assistenza domiciliare, trasporto sociale;

f) attività di teatroterapia, musicoterapia e danzaterapia;

g) strutture di accoglienza e servizio di tipo residenziale per persone con disagio psico-fisico, persone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap ed in generale persone prive di idonea sistemazione familiare o in particolari situazioni di difficoltà;

h) attività di sensibilizzazione e sostegno a processi di de-istituzionalizzazione nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, attraverso lo sviluppo di soluzioni alternative volte a favorire la domiciliarità.

Le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Inoltre, in base all'art. 1, comma 1, lettera B, della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa si propone di svolgere, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, le seguenti attività produttive e sociali, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate:

a) attività agricole nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a dire coltivazioni ortofrutticole con metodi di produzione ecosostenibili, in serra ed in campo aperto, attività florovivaistiche, allevamento e custodia di animali, compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento, dei prodotti otte-

nuti;

- b) attività di servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei fondi, taglio di boschi, rimboschimenti e forestazione, allevamento e custodia di animali, impiego di macchine ed attrezzature agricole;
 - c) attività di pulizia giardini e zone verdi, sia presso privati, che in luoghi pubblici;
 - d) attività di equitazione e maneggio;
 - e) attività agrituristiche, turismo sociale, con connesse attività di ristorazione;
 - f) organizzazione e gestione di attività di formazione professionale destinata anche all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
 - g) impegno nella ricerca, nella sperimentazione e nell'attuazione delle nuove tecnologie atte al miglioramento dell'agricoltura;
 - h) servizi di trasloco, nonché restauro e commercializzazione di mobili usati;
 - i) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti, per conto proprio o per conto di terzi, derivanti da laboratori artigianali diversi, quali ad esempio: ceramica, restauro, ecc.
 - j) attività di manutenzione, imbiancatura ed altri lavori diversi da effettuarsi in appartamenti, uffici e stabili civili;
- La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine e connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non esaustiva:
- a) assumere in uso terreni, aree, locali, attrezzature e quanto altro necessario all'espletamento delle attività sociali;

b) assumere in affitto o acquistare terreni, aree, locali, attrezzature e quanto altro

necessario all'espletamento delle attività sociali;

c) accettare donazioni e lasciti;

d) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività di rette a consolidare il movimento cooperativo;

e) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;

f) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

g) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo art. 6, finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59;

h) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere sia direttamente che indirettamente o per assegnazione da organismi consortili di cui fa parte;

i) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari

ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione,

alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

l) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

i) concedere finanziamenti, avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

l) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

m) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/91;

n) stipulare contratti e convenzioni, con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;

o) la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Su delibera dell'Organo amministrativo la Cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali e provinciali di categoria, associazioni che si propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperativistiche, nonché aderire e promuovere consorzi con tali soggetti.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assem-

blea dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condi-

zioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

E' consentita l'ammissione a "soci cooperatori" di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono inoltre essere socie le persone giuridiche pubbliche e private a condizione che nei loro statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Oltre ai soci persone fisiche esercenti attività assistenziali e di consulenza, è consentita la presenza di soci volontari alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08.11.1991, n. 381 e del successivo articolo 9.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso a "socio cooperatore" dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) nome, cognome, residenza, luogo, data di nascita e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale

maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione, specificando se la richiesta di adesione è a titolo di socio lavoratore dipendente, autonomo, volontario, collaboratore coordinato continuativo o altro;

c) l'ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di minimo e di massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 47 del presente statuto;

f) se persona giuridica la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente e il proprio statuto sociale.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 per i "soci cooperatori" e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed ha effetto dalla data della delibera e sarà annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere

che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione del-

la sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa.

ART. 8 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previ-

sto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non potrà mai essere superiore ad anni cinque;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o d'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio d'amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del pre-

sente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tale caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

ART. 9 - SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'articolo 2, della Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei

contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 5 e 6.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni approvati dall'assemblea e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il rapporto di lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 11 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo e delle determinazioni dell'amministratore unico, se esistenti. L'esame deve essere svolto attraverso

un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte e per scioglimento nel caso di persona giuridica.

ART. 13 - RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) il recesso del socio non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) gg dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) gg dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 47.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data della delibera e per quanto riguarda il rapporto mutualistico dalla data di dimissione.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, comma 3, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che svolga o tenti di svolgere direttamente o indirettamente attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fenomeni in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
- h) che senza giustificato motivo non partecipi ai lavori della cooperativa;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto

il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-

sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci, e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.47.

ART. 15 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'art. 47 del presente statuto.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge n° 59/1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le frazioni di quote assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere

corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente attribuite a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento degli utili maturati, nella misura e con le modalità previste nell'articolo 16.

Gli eredi del socio lavoratore dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 18 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti, esclusi o gli eredi del socio deceduto nonché i liquidatori delle persone giuridiche sciolte, dovranno richiedere il rimborso entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale indivisibile.

ART. 19 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordi-

nata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

ART. 20 - STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod.

civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata in materia di conferimenti e di quote, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società a responsabilità limitata in materia di conferimenti e di quote.

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile.

ART. 21 - SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi) ciascuna.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1,

del Codice Civile.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle quote di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente ed il consiglio di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il caso di emissione esclusivamente finalizzata all'erogazione del ristorno ai soci di competenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle

quote;

- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche soci sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2535, comma 2°, del Codice Civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del Codice

Civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 legge 59/1992.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 21 del presente statuto;
- c) dagli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 20;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i

soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 23 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale ;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente art. 20.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli am-

ministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'am-

missione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ART. 25 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art.24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L. 59/1992;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) una eventuale quota a remunerazione delle quote dei soci finanziatori e dei soci sovventori nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato

dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Leg-

ge 59/1992;

g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 26 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote detenute dai "soci cooperatori" sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 27 - PRESTITO SOCIALE

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla cooperativa a titolo di prestito sociale, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

I versamenti non debbono superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

Modalità e durata saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'as-

semblea ordinaria dei soci.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 28 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il collegio sindacale;

ART. 29 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipo-

tesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali

non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione dell'organo amministrativo, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato dell'organo amministrativo ed il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti e delibera l'eventuale revoca.
- 5) Conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del C.C., secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per

l'assemblea straordinaria;

8) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

9) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

10) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

11) delibera l'ammontare delle quote che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;

12) delibera sulle domande d'ammissione del socio non accolte dall'organo amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

13) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;

14) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessa-

rio o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta; qualora l'organo amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati

la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favo-

revole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, precisandosi che in ogni caso non sarà consentito il voto segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 33 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dal regolamento di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivazione, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce

potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto

di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 5% (cinque) per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 35 - ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

L'organo amministrativo convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convoca-

zione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono rag-

gruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 (cento) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, l'organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento disciplinerà il carattere più o meno vincolante del mandato affidato ai delegati di maggioranza o minoranza e le materie sulle quali è previsto un mandato pieno o vincolato per i soci delegati. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 36 - AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio

di Amministrazione.

L'amministratore unico ha la rappresentanza legale e processuale della cooperativa, davanti ai terzi ed in giudizio.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico deve essere necessariamente socio; la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato ovvero per un periodo non superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentiti dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla Cooperativa e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del c.c., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rap-

porti mutualistici con i soci.

ART. 38 - COMPETENZE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 39 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindaca-

le di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata opera-

zione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione; se si tratta di amministratore unico deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'assemblea. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti all'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 41 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione dell'organo amministrativo, può delegare parte dei propri poteri,

al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 43 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-

ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione all'amministratore unico od al Presidente consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività socia-

le.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

ART. 44 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito all'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione:

2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art.2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 33 secondo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patri-

monio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati ai sensi del precedente art. 16 o attraverso l'erogazione del ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 47 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal consiglio direttivo della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza, secondo il relativo regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla nomina del presidente del collegio.

Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con

delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi

dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 48 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

ART. 49 - DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.